



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2012 (01.10)  
(OR. en)**

**14112/1/12  
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0244 (COD)**

**ASILE 116  
CODEC 2201**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

---

Oggetto: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) [prima lettura]

---

1. La direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce le norme relative all'accoglienza di coloro che chiedono protezione internazionale.
2. Il 9 dicembre 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di rifusione della presente direttiva<sup>1</sup>. Il 7 giugno 2011 la proposta iniziale è stata integrata con una proposta modificata<sup>2</sup>. Nella proposta modificata alla Commissione ha tenuto conto della posizione in prima lettura del Parlamento europeo sulla proposta iniziale, votata il 7 maggio 2009<sup>3</sup>, e delle opinioni espresse in sede di Consiglio.

---

<sup>1</sup> 16913/1/08 REV1

<sup>2</sup> 11214/11

<sup>3</sup> 9333/09

3. Il 16 luglio 2009 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere sulla proposta iniziale della Commissione<sup>1</sup>. Il 26-27 ottobre 2011 il Comitato ha deciso di non procedere all'elaborazione di un nuovo parere sulla proposta modificata. Il Comitato delle regioni ha adottato un parere sulla proposta iniziale nella plenaria del 6-7 ottobre 2009<sup>2</sup> e il 18 ottobre 2011 ha deciso di non formulare un parere sulla proposta modificata ma di informare il Consiglio delle proprie opinioni in forma di lettera al Segretario generale del Consiglio<sup>3</sup>.
4. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>4</sup>, hanno avuto luogo contatti informali tra rappresentanti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, al fine di raggiungere un accordo. Tali contatti hanno prodotto il testo che figura in allegato.
5. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha approvato il testo allegato nella riunione dell'11 luglio 2012<sup>5</sup>. Con lettera del 21 settembre 2012, il presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha informato il presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti che anche la commissione LIBE, nella sua votazione orientativa del 19 settembre 2012, ha espresso un giudizio positivo su questo testo<sup>6</sup>. Pertanto, il presidente della Commissione LIBE ha comunicato che raccomanderà ai membri della suddetta commissione e quindi alla plenaria di accettare la posizione in prima lettura del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.

---

<sup>1</sup> SOC/332 - CESE 1209/2009

<sup>2</sup> CdR 90/2009 defin.

<sup>3</sup> 18840/11

<sup>4</sup> GU C 145 del 30/06/2007, pag. 5.

<sup>5</sup> 12598/12

<sup>6</sup> 13885/12

6. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'accordo informale raggiunto adottando un accordo politico sulla rifusione modificata della direttiva sulle condizioni di accoglienza che figura in allegato<sup>1</sup>. Dopo l'adozione dell'accordo politico, il testo sarà trasmesso ai giuristi-linguisti per la messa a punto affinché il Consiglio possa adottare la sua posizione in prima lettura tra i punti "A" di una prossima sessione. Successivamente, la posizione del Consiglio in prima lettura sarà comunicata al Parlamento europeo in vista della sua approvazione senza emendamenti in seconda lettura.
- 

---

<sup>1</sup> A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza. A norma del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, anche la Danimarca non partecipa alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

## ALLEGATO

---

↓ 2003/9/CE

2008/0244 (COD)

Proposta modificata di

### **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo**

**(rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,  
lettera f),  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

---

↵ nuovo

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri<sup>1</sup>. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

---

↓ 2003/9/CE considerando 1 (adattato)  
⇒ nuovo

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un ~~regime europeo comune in materia di asilo~~ ☒ sistema europeo comune di asilo ☒, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione ☒ nell'Unione europea ☒ ~~nella Comunità~~. ⇒ Essa dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. ⇐

---

<sup>1</sup> GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

---

↓ 2003/9/CE considerando 2

⇒ nuovo

- (3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento (non-refoulement). ⇒ La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2003/9/CE. ⇐

---

↓ 2003/9/CE considerando 3

~~Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.~~

---

↓ 2003/9/CE considerando 4

~~Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.~~

---

↵ nuovo
➡ Consiglio

- (4) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.
- (5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo adottava il programma di Stoccolma confermando l'impegno a stabilire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma è essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

- (6) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.
- (7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate sull'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE onde migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.
- (8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione, la presente direttiva deve applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo e purché i richiedenti siano autorizzati a soggiornare nel territorio in questione in qualità di richiedenti asilo.
- (9) Gli Stati membri devono provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'importanza dell'unità familiare, in applicazione rispettivamente della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

---

<sup>1</sup> GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.



---

↓ 2003/9/EC considerando 6

- (10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti ~~e che vietano le discriminazioni.~~

---

↓ 2003/9/CE considerando 7 (adattato)

- (11) ~~Dovrebbe essere adottate~~  È opportuno adottare  norme ~~minime~~ in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano ~~normalmente~~ sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

---

↓ 2003/9/CE considerando 8 (adattato)

- (12) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla ~~varietà~~  diversità  delle condizioni di accoglienza.

---

↓ nuovo

- (13) Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell'Unione europea sull'asilo, in particolare con la direttiva [...]/.../UE] [direttiva qualifiche], è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

↓ 2003/9/CE considerando 9 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (14) ⇒ ⇒ [...] ⇒ L'accoglienza di ⇒ persone ⇐ ~~L'accoglienza di gruppi~~ aventi particolari esigenze ⇒ di accoglienza ⇐ dovrebbe ⇒ [...] ⇒ essere la prima preoccupazione delle autorità nazionali affinché la loro accoglienza sia ⇐ configurata specificamente per rispondere ☒ alle loro speciali esigenze ☒ ~~a tali esigenze.~~

---

↵ nuovo

➡ Consiglio

- (15) Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, ➡ [...] ➡ conformemente agli obblighi giuridici degli Stati membri, ed in particolare all' ➡ articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. ➡ [...] ➡ Il ➡ trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Il richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe poter godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

⇒ (15 bis) Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la nozione di "necessaria diligenza" richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che esista una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non supera il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti. ☹

⇒ (15 ter) I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento ⇒, compresi quelli che rientrano nel quadro dei procedimenti penali, ☹ applicabili nell'ordinamento giuridico nazionale non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide. ☹

↓ 2003/9/CE considerando 10  
(adattato)  
⇒ nuovo

(16) ~~L'accoglienza di~~ I richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento ⇒ devono essere trattati nel pieno rispetto della dignità umana e la loro accoglienza deve ⇐ ~~dovrebbe~~ essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. ⇐ In particolare, gli Stati membri devono assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. ⇐

---

↓ nuovo  
➡ Consiglio

(17) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro di un trattenimento, per esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e applicata esclusivamente nelle circostanze previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero in effetti applicarsi solo in circostanze eccezionali ed essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e il suo effetto sull'interessato.

➡ (17 bis) Il trattenimento di richiedenti asilo dovrebbe aver luogo come ultima risorsa e può essere attuato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente esaminate al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica del richiedente asilo. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti asilo. ➡

---

↓ 2003/9/CE considerando 11  
(adattato)  
➡ Consiglio

(18) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali ~~minime~~, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, ~~dovrebbero essere~~ ☒ è opportuno che siano ☒ fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

⇒ (18 bis). Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente se questi è dipendente da familiari o altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro. ⌚

---

↴ nuovo  
⇒ Consiglio

- [(19) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti asilo e ridurre le ampie divergenze tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro. ⇒ [...] ⌚
- (20) Per garantire che il sostegno materiale ai richiedenti asilo sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a ⇒ [...] ⌚ ⇒ referimenti ⌚ appropriati. ⇒ Ciò non comporta che l'importo concesso debba essere identico a quello previsto per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti asilo rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva. ⌚

---

↓ 2003/9/CE considerando 12  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (21) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata ~~prevedendo casi di riduzione o revoca delle~~  specificando le circostanze in cui le  condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo  possono essere ridotte o revocate,  ⇒ pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti asilo ⇐.

---

↓ 2003/9/CE considerando 13

- (22) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

---

↓ 2003/9/CE considerando 14

- (23) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.

---

↓ 2003/9/CE considerando 15  
(adattato)

- (24) ~~Discende dal concetto stesso di norme minime che~~ Gli Stati membri ~~hanno~~  
☒ dovrebbero avere ☒ facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più  
favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione  
internazionale in uno Stato membro.

---

↓ 2003/9/EC considerando 16  
⇒ nuovo

- (25) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della  
presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire  
una protezione diversa da quella conferita dalla ~~convenzione di Ginevra, presentata dai~~  
~~cittadini di paesi terzi e apolidi~~ ⇒ direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] ⇐ .

---

↓ 2003/9/CE considerando 17

- (26) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.



---

↓ 2003/9/CE considerando 18 (adattato) ⇒ Consiglio
--

(27) Poiché gli obiettivi scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme ~~minime~~ relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere conseguiti realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere conseguiti meglio realizzati a livello ☒ dell'Unione ☒ ~~comunitario~~, ☒ l'Unione ☒ ~~la Comunità~~ può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⇒ 27 bis) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. ●

---

↓ 2003/9/CE considerando 19

~~A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.~~

---

↓ 2003/9/CE considerando 20

~~In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.~~

---

↵ nuovo  
➔ Consiglio

(28) A norma ➔ [...] ➔ degli articoli 1, 2 e ➔ 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo ➔ [...] ➔ l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito ➔ non partecipa all'adozione della presente direttiva e ➔ non è da essa vincolato ➔ né soggetto alla sua applicazione. ➔ ➔ [...] ➔

- (29) A norma dell'articolo 1 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Pertanto, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non è vincolata dalla presente direttiva.
- 

↓ 2003/9/CE considerando 21

- (30) ~~La Danimarca, a~~ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~che istituisce la Comunità europea~~, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva ~~e di conseguenza~~, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
- 

↓ 2003/9/EC considerando 5

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione ~~degli articoli~~ 1, ~~4~~ 4, ~~6, 7,~~ 6, 7, ~~e dell'articolo~~ 18, 21, 24 e 47 di detta Carta e deve essere attuata di conseguenza.

---

↴ nuovo

- (32) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.
- (33) La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva stessa, di cui all'allegato II, parte B,

---

↓ 2003/9/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### *Articolo 1*

#### **Scopo**

La presente direttiva stabilisce norme ~~minime~~ relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- ~~a) "Convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;~~
- ~~b) "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;~~

---

↓ nuovo

- a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva [...]/.../UE] [direttiva qualifiche];

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

⌚ Consiglio

- ~~b) e)~~ "richiedente" ☒ , "richiedente protezione internazionale" ☒ o "richiedente asilo": qualsiasi il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo ⇒ protezione internazionale ⇐ in merito alla sulla quale non sia è stata ancora presa adottata una decisione definitiva;

~~c)~~ "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ :

☒ ⇒ [...] ⇐ ☒

ii) = il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge ~~sugli stranieri~~ ☒ sui cittadini di paesi terzi ☒;

iii) = i figli minori della ~~ac coppia~~ ☒ coppie ☒ di cui al primo trattino punto i) o del richiedente asilo ⇒ a fini di protezione internazionale ⇐ , a condizione che non siano coniugati e ~~siano a carico~~, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

↓ nuovo  
⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇐

- il padre, la madre ⇒ [...] ⇐ o ⇒ un altro ⇐ adulto responsabile per il richiedente ⇒ protezione internazionale ⇐ in base alla legge o alla prassi nazionale dello Stato membro interessato ⇒ nei casi in cui il beneficiario è minore e non coniugato. ⇐

⇒ [...] ⇐

---

↓ 2003/9/CE

- ~~e) "rifugiato": qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;~~
- ~~f) "status di rifugiato": lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;~~
- ~~g) "procedimenti" e "ricorsi": i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;~~

---

↓ nuovo

- d) "minore": il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~e) h)~~ "minore non accompagnato": ~~persone d'età inferiore ai diciotto anni~~ ⇒ il minore ⇐ che ~~entra~~ entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato o da un adulto che ne sia responsabile per legge o ⇒ per prassi nazionale dello Stato membro interessato ⇐ ~~in~~ in base agli usi, fino a quando non siano effettivamente affidate o ad un tale adulto; il termine include i ~~il~~ minori ~~che vengono~~ che vengono viene abbandonati o dopo essere entrati o nel territorio degli Stati membri;

- f) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
- g) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
- h) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
- i) "centro di accoglienza": qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo;

↓ nuovo  
→ Consiglio

- j) "rappresentante": la persona o l'organizzazione designata dalle autorità competenti [...] per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come [...] rappresentante nomina [...] una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti [...] del minore, in conformità della presente direttiva;



- k) "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
- 

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

### *Articolo 3*

#### **Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ~~◁ alla frontiera e~~ nel territorio di uno Stato membro, ~~☒~~ comprese la frontiera, ~~◁~~ ⇒ le acque territoriali o le zone di transito, ◁ purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari ~~già definiti all'articolo 2, lettera d)~~, se inclusi nella domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ◁ a norma del diritto nazionale.
- 

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi<sup>1</sup>.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla ⇒ direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] ⇐ ~~convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi e apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.~~

#### *Articolo 4*

#### **Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

---

<sup>1</sup> GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

#### Articolo 5

##### Informazione

1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ ~~di asilo all'autorità competente~~, almeno su di qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e ~~per quanto possibile~~, in una lingua ⇒ che il richiedente asilo comprende o ⇐  che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile  ~~che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda~~. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

## Articolo 6

### Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo all'autorità competente~~, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo~~ presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare ~~legalmente~~ nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo~~, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.
3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio ~~e alla frontiera~~ dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.
- 

↴ nuovo  
⇒ Consiglio

6. Gli Stati membri non esigono documenti ⇒ inutili o sproporzionati ☹ né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti asilo prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.
- 

↓ 2003/9/CE  
⇒ nuovo

#### *Articolo 7*

### **Residenza e libera circolazione**

1. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐.

~~3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.~~

3.4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

4.5. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 43 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

5.6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

---

↵ nuovo
➡ Consiglio

*Articolo 8*

**Trattenimento**

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva [.../.../UE] [direttiva procedure].
2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.
3. ➡ [...] ➡ Un  richiedente può essere trattenuto soltanto:
  - a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;
  - b) per determinare ➡ [...] gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non avrebbero potuto ottenersi senza il trattenimento ➡ , in particolare se sussiste il rischio di fuga
  - c) nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio;

d) ➔ quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona presenta la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; Ⓞ

➔ e) Ⓞ quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

➔ f) conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. [.../...] [regolamento di Dublino Ⓞ

➔ [...] Ⓞ Motivi ➔ di trattenimento Ⓞ ➔ [...] Ⓞ specificati nella normativa nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la normativa nazionale contempli disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.



### Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti

1. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto soltanto per il periodo in cui sussistono i motivi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletate con diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

2. Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Se è disposto dall'autorità amministrativa, ☞ gli Stati membri assicurano un pronto riesame giudiziario, d'ufficio o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Il riesame della legittimità del trattenimento è disposto il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso, nel caso di un riesame d'ufficio. In caso di riesame su domanda del richiedente, la legittimità del trattenimento è soggetta ad un riesame da disporre il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nella normativa nazionale un termine entro il quale effettuare il riesame d'ufficio e/o su domanda del richiedente. ☹ ☞ [...] ☹

☞ I richiedenti asilo trattenuti sono informati immediatamente per iscritto delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dalla normativa nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. ☹

⇒ Il richiedente interessato è rilasciato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. ☹

3. Il trattenimento è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa ⇒ [...] ☹.
4. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giudiziaria a intervalli ragionevoli, ⇒ [...] ☹ d'ufficio ⇒ e/ ☹ o su richiesta del richiedente asilo in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati o qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possono mettere in discussione la legittimità del trattenimento.
5. Nei casi di ⇒ [...] ☹ riesame del ⇒ provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 2 ⇒ [...] ☹, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. ⇒ [...] ☹ ⇒ Ciò comprende ⇒ [...] ☹ come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la ⇒ partecipazione all'udienza ⇒ [...] ☹ dinanzi alle autorità giudiziarie ⇒ a nome del richiedente ☹.

⇒ Assistenza e rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute a norma della legislazione nazionale i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli dei richiedenti asilo. ☹ ⇒ [...] ☹

⇒ 6. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti protezione internazionale. ☹

☞ [...] ☹

☞ 7. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e /o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e rappresentanza legali;
- b) disporre, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

8. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

9. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali nei casi summenzionati sono stabilite dal diritto nazionale. ☹

### Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento ☞ ha luogo di norma ☞☞ [...] ☞ in appositi centri di trattenimento. ☞ Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente asilo in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente asilo trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva. ☞

☞ [...] ☞

☞ Nella misura del possibile, i richiedenti asilo trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale.

Quando i richiedenti asilo non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva. ☞

2. I richiedenti asilo trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.
3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati la possibilità di comunicare con i richiedenti e di ☞ rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata ☞☞ [...] ☞. Lo stesso si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, conformemente a un accordo con quello Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti ➔ e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata ☹☹ [...] ☹. Possono essere imposte limitazioni all'accesso soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù della legge nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non riducano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. ➔ Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ☹ ➔ [...] ☹ in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile ➔ [...] ☹ ➔ [...] ☹ qualora i richiedenti asilo siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. ➔ Tale deroga non si applica nei ☹ casi di cui all'articolo 43 della direttiva [...] /.../UE] [direttiva procedure].

## Articolo 11

### Trattenimento di persone vulnerabili e di persone con esigenze di accoglienza particolari

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro situazione particolare, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori sono trattenuti solo in ultima istanza, e dopo aver appurato che misure alternative meno coercitive non avrebbero effetto. I minori sono trattenuti per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei.

I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, prevale su qualsiasi altra considerazione.

I minori non accompagnati non possono essere trattenuti in istituti penitenziari.

⇒ Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. ◀

⇒ [...] ◀

Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

⇒ [...] ◀

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

3. Le famiglie trattenute usufruiscono di una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.
4. Alle richiedenti asilo trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

Si possono applicare eccezioni anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

5. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, quarto comma, al paragrafo 3 e al paragrafo 4, primo comma, se il richiedente asilo è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della direttiva [...] /UE] [direttiva procedure].

---

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

*Articolo 12 ~~9~~*

### **Nucleo familiare**

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

*Articolo 13 ~~9~~*

### **Esami medici**

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

*Articolo 14 ~~10~~*

### **Scolarizzazione e istruzione dei minori**

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.



Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

~~Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata.~~ Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo~~ da parte ⇒ o per conto ⇐ del minore ~~e dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.~~

---

↴ nuovo
➡ Consiglio

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso ➡ e la partecipazione ◀ al sistema educativo nazionale ➡ [...] ◀ ➡ come stabilito al paragrafo 1 ◀.

---

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro ⇒ offre ⇐ ~~può offrire~~ altre modalità d'insegnamento ⇒ conformemente al diritto e alle prassi nazionali ⇐.

*Articolo 15 ~~11~~*

**Lavoro**

- ~~1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.~~

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro ⇒ [...] ⇐ ⇒ nove ⇐ mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ⇒ se l'autorità competente non ha adottato una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente ⇐ .

⇒ [...] ⇐

---

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. ~~Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro ⇒ conformemente alla normativa nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso ⇐~~
- ⇒ Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare. Ⓞ
3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.
- ~~4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare~~

*Articolo ~~16~~ ~~12~~*

**Formazione professionale**

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15 ~~11~~.

*Articolo 17 ~~13~~*

**Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria**

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ .

↓ 2003/9/CE (adattato)

2. Gli Stati membri ☒ provvedono a che ☒ ~~adottano disposizioni relative alle~~ condizioni materiali di accoglienza ~~che garantiscano una~~ ☒ assicurino un'adeguata ☒ qualità di vita ☒ che garantisca il sostentamento dei richiedenti protezione internazionale e ne tuteli la salute fisica e mentale ☒ ~~adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.~~

---

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone ⇒ vulnerabili ⇐ ~~portatrici di particolari esigenze~~, ai sensi dell'articolo ⇒ 21 ⇐ ~~17~~, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

~~5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.~~

~~Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.~~

---

↴ nuovo

⇒ Consiglio

5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del ⇒ [...] ⇄ ⇒ livello o dei livelli ⇄ stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, per garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini ⇒ [...] ⇄ ⇒ Gli ⇄ Stati membri possono accordare ai richiedenti asilo un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini ⇒ , in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli summenzionati, applicati ai cittadini del paese, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva ⇄.
- 

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

*Articolo 18 ~~14~~*

**Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza**

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:
- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda ~~di asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇄ presentata alla frontiera ⇄ o in zone di transito ⇄;

- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. ⇒ Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, ⇐ ⊗ in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ⊗ ~~gli~~ Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

- a) ⊗ sia garantita ai richiedenti ⊗ la tutela della vita familiare;
- b) ⊗ i richiedenti abbiano ⊗ la possibilità di comunicare con i parenti, ⇒ gli avvocati o ⇐ i consulenti ⊗ legali, ⊗ ~~giuridici, nonché i~~ rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e ⇒ altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti; ⇐ ~~delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.~~

↓ 2003/9/CE articolo 14, paragrafo 7  
(adattato)  
⇒ nuovo

- c) ⇒ ai familiari, ⇐ ~~Ai consulenti giuridici o ai consiglieri~~ ⊗ agli avvocati o ai consulenti legali ⊗ ~~dei richiedenti asilo~~ nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ⊗ (UNHCR) e di ⊗ ~~o delle~~ organizzazioni non governative ⇒ competenti ⇐ ~~da esso delegate e~~ riconosciute dallo Stato membro interessato, è sia consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza ⊗ di tali locali ⊗ ~~dei centri e delle strutture~~ e dei richiedenti asilo.

---

↓ nuovo

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di sesso e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
- 

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

4. Gli Stati membri  prendono le misure opportune per prevenire  ~~prestano particolare attenzione alla prevenzione della~~ violenza ⇒ e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale ➡ e le molestie ⚡, ⇐ all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

➡ 4 bis. Gli Stati membri provvedono per quanto possibile che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi nazionale dello Stato membro interessato. ⚡

~~3. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.~~



~~5. 4.~~ Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro ⇨ avvocati o ⇨ consulenti ☒ legali <☒ ~~giuridici~~ del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

~~6. 5.~~ Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

~~7. 6.~~ Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

~~7. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.~~

8. ⇨ In casi debitamente giustificati ⇨ Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

a) = sia richiesta una ~~prima~~ valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo ⇨ , ai sensi dell'articolo 22 ⇨ ,

~~le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,~~

b) = le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,

~~il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.~~

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

*Articolo 19 ~~15~~*

**Assistenza sanitaria**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie ⇒ ~~[...]~~ ⇐ ⇐ e di gravi disturbi mentali ⇐ .
2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo ~~che presentano~~ con esigenze ⇒ di accoglienza ⇐ particolari ⇒ , comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica ⇐.

## CAPO III

### RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI

#### MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo ~~20~~ 16

#### Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1. Gli Stati membri possono ridurre o  , in casi eccezionali debitamente motivati  revocare le condizioni  materiali  di accoglienza ~~nei seguenti casi:~~

~~ai~~ qualora il richiedente asilo:

- a) ~~=~~ lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
- b) ~~=~~ contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o
- c) ~~=~~ abbia ~~già~~ presentato  ⇒ una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 2, lettera q), della direttiva [.../.../UE] [direttiva procedure]  ⇐ ~~una domanda nel medesimo Stato~~  
~~membro~~   [...]

☒ ☞ [...] ☒ ☒

☒ In relazione ai casi a) e b), ☒ Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino dell'ea concessione di tutte le condizioni materiali ☒ di accoglienza ☒ revocate o ridotte ☒ o di una parte di esse.

~~b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.~~

~~Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.~~

~~2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.~~

☞ 2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di asilo non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro. ☒

- ⇒ 3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza. ☹
- ⇒ 4. ☹ ⇒ [...] ☹ Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
- ⇒ 5. ☹ ⇒ [...] ☹ Le decisioni di ridurre o ☹ revocare ⇒ [...] ☹ le condizioni ☹ materiali ☹ di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1 ☹, 2, 3 e 4 ☹ ~~2~~ ⇒ [...] ☹ ~~3~~ sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo ⇒ 21 ⇐ ~~17~~, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso ~~al pronto soccorso~~ ⇒ all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 ⇐ ⇒ e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti asilo ☹ .
- ⇒ 6. ☹ ⇒ [...] ☹ ~~5~~ Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione ~~negativa~~ ☹ ai sensi del paragrafo ⇒ [...] ☹ ⇒ 5 ☹ ☹.

## CAPO IV

# DISPOSIZIONI A FAVORE ⇒ DELLE PERSONE VULNERABILI ⇐ ~~DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE~~ ~~PARTICOLARI~~

### Articolo ~~21~~ ~~17~~

#### Principio generale

~~1.~~ Nelle misure nazionali di attuazione ⇒ della presente direttiva ⇐ ~~delle disposizioni del~~  
~~capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria,~~ gli Stati  
membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i  
minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori  
singoli con figli minori, ⇒ le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da  
gravi malattie ⇒ [...] o da disturbi ⇒ mentali ⇒ [...] e ⇐ le persone che hanno  
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ⇒ , quali  
le vittime di mutilazioni genitali femminili .

~~2.~~ ~~Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze~~  
~~in base ad una verifica individuale della loro situazione.~~

---

↵ nuovo

➤ Consiglio

*Articolo 22*

➤ [...] ➤ **Valutazione delle** ➤ **particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili**

1. ➤ Al fine di applicare efficacemente l'articolo 21, ➤ gli Stati membri ➤ [...] ➤ ➤ valutano ➤ se il richiedente ➤ [...] ➤ abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse. ➤ [...] ➤ ➤ Tale valutazione è avviata ➤ entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale ➤ e può essere integrata nelle procedura nazionali esistenti ➤ . Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Gli Stati membri assicurano ➤ [...] ➤ ➤ che il ➤ sostegno ➤ fornito ai richiedenti ➤ ➤ [...] ➤ con esigenze di accoglienza particolari ➤ ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro ➤ esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

2. ➤ Non occorre che la valutazione ➤ ➤ [...] ➤ di cui al paragrafo 1 ➤ assuma la forma di una procedura amministrativa. ➤ ➤ [...] ➤

⇒ 3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva. ☹

⇒ [...] ☹☹ 4. La valutazione ☹ di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

*Articolo 23 ~~18~~*

### **Minori**

1. ~~Il prevalente~~ L'interesse ☒ superiore ☒ del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. ⇒ Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. ⇐



---

↵ nuovo

➡ Consiglio

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
  - b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ➡ agli antecedenti del minore; ⦿ ➡ [...] ⦿
  - c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;
  - d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

---

↓ 2003/9/CE

- 4.2 Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

---

↓ 2003/9/CE, articolo 14, paragrafo 3

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

5. Gli Stati membri provvedono, ~~se del caso~~, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori ➔, i fratelli minori non coniugati ⦿ o ➔ [...] ⦿ gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base ~~agli~~ ~~usi~~ ⇒ alla prassi nazionale degli Stati membri interessati, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione ⇐.

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

*Articolo ~~24~~ ~~19~~*

**Minori non accompagnati**

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare ~~la necessaria~~ ~~rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove~~ ~~necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere~~ ~~dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza~~ ⇒ che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. ⇒ Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. ☹ Il rappresentante ⇒ [...] ☹ svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2 ⇒ e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui alla lettera b) di tale articolo, la persona che funge da rappresentante viene sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. ☹ . ⇐

Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche ⇒ , anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato ☹ .

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di ⇒ protezione internazionale ⇐ ~~asilo~~, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ~~ospite~~ in cui la domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ ~~l'asilo~~ è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo ⇒ , se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2 ⇐.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto ~~del prevalente~~ dell'interesse ☒ superiore ☒ del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

3. ⇒ Gli Stati membri ~~⇒ [...] ⇐ ⇔~~ ~~⇒ [...] ⇐ ⇔~~ ~~⇔~~ ~~Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per~~ ⇒ iniziano a ⇐ rintracciare quanto prima i ~~suo~~ familiari ⇔ del minore non accompagnato ⇔ ⇒, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore ⇐ Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.
- 

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto ⇒ e continuano a ricevere ⇐ ~~e ricevono~~ una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

### Vittime di tortura e di violenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ~~se necessario~~, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati ⇒, e accedano in particolare ⇒ [...] ⇒ ad assistenza ⇒ o cure ⇒ mediche e psicologiche ⇒ appropriate ⇒ ↵.
- 

↵ nuovo

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

## CAPO V

### MEZZI DI RICORSO

*Articolo ~~26~~*

#### Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni ~~negative~~ relative alla concessione ⇒ , alla revoca o alla riduzione ⇐ di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione ⇒ , in fatto e in diritto, ⇐ dinanzi ⇒ ad un'autorità ⇐ ⇒ [...] ⇐ giudiziaria.

---

↴ nuovo

➤ Consiglio

2. ➤ [...] ➤ Gli Stati membri ➤ garantiscono l' ➤ ➤ [...] ➤ accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali ➤ [...] ➤ ➤ su richiesta nei casi di ricorso o revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria ➤ di cui al paragrafo 1, ➤ nella misura in cui tale aiuto è ➤ necessario per garantire ➤ [...] ➤ l'accesso effettivo alla giustizia. ➤ Ciò ➤ include, come minimo la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giudiziarie ➤ a nome del richiedente. ➤

➤ L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone autorizzate o riconosciute a norma della legislazione nazionale. ➤ ➤ [...] ➤

➤ 3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti protezione internazionale.

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia. ➤



---

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ 4. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e /o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e rappresentanza legali
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente. ☹

⇒ 5. ☹ 2. Le modalità di accesso all'assistenza ⇒ e alla rappresentanza ⇐ legali ⇒ [...] ☹  
⇒ nei ☹ casi ⇒ summenzionati ☹ sono stabilite dal diritto nazionale.

## CAPO VI

### AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

~~Articolo 22~~

~~Cooperazione~~

~~Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.~~

---

↓ nuovo

Articolo 27

#### **Autorità competenti**

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

---

↓ 2003/9/CE

⇒ nuovo

Articolo ~~28~~ 23

### **Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo**

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, ⇒ mettono in atto opportuni meccanismi con cui ⇐ assicurano ~~are~~ adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

---

↓ nuovo

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, con decorrenza da [un anno dal termine di recepimento], le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I.

---

↓ 2003/9/CE

Articolo ~~29~~ 24

### **Personale e risorse**

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.
2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo ~~30~~ 25*

#### Relazioni

Entro ⇒ [due anni dal termine di recepimento] ⇒ stabilito al primo comma dell'articolo 31, paragrafo 1 della presente direttiva ⇒ ~~il 6 agosto 2006~~ la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ~~ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22~~ entro il ⇒ [.../.../...]¹ ~~il 6 febbraio 2006~~

Successivamente ~~a tale~~ ☒ alla prima ☒ relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

---

<sup>1</sup> 36 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

---

↓ 2003/9/CE (adattato)

☉ Consiglio

Articolo ~~31~~ 26

### Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005~~ ☒ agli articoli ☉ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ☉ ☉ [...] ☉ e all'allegato I entro il [...] ☉ 1 ☉ ☒. Essi ~~ne informano~~ ☒ comunicano ☒ immediatamente alla Commissione ☒ il testo di tali disposizioni ☉ [...] ☉ ☒.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. ☒ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri. ☒

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle ☒ principali ☒ disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

---

<sup>1</sup> 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.




*Articolo 32*

**Abrogazione**

La direttiva 2003/9/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

---



*Articolo ~~33~~ 27*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il  ventesimo  giorno  successivo  ~~de~~ alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30   
 [...]  e l'allegato I si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma].

### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità  dei trattati  ~~del~~  
~~trattato che istituisce la Comunità europea.~~

Fatto a [...]

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

[...]

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

[...]

---

↵ nuovo  
➡ Consiglio

**ALLEGATO I ➡ [...] ➡**

**Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva [...]/.../UE].** Trascorsa la data di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della presente direttiva, occorre ripresentare alla Commissione tali informazioni se una modifica sostanziale nella legge o nella prassi nazionale rende necessario aggiornarle.

1. Sulla base dell'articolo 2, lettera k), e dell'articolo 22 della direttiva [...]/.../UE], indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta.

2. Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'articolo 6 della direttiva [...]/.../UE].



3. Con riferimento all'articolo 15 della direttiva [.../.../UE], indicare in qual misura l'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni nel dettaglio.

4. Con riferimento all'articolo 2, lettera g), della direttiva [.../.../UE], descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (cioè in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti asilo.

5. Ove opportuno, con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva [.../.../UE], illustrare il punto o i punti di riferimento applicati per legge o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti asilo. Se i richiedenti asilo sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.

---

---

↓  
☞ Consiglio

**ALLEGATO II ☞ [...] ☞**

**Parte A**

**Direttiva abrogata**

(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio


(GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

**Parte B**

**Termine di recepimento nel diritto interno**

(cfr. articolo 31)

Direttiva	Termine del recepimento
2003/9/CE	6 febbraio 2005



**ALLEGATO III** [..]

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Direttiva 2003/9/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, lettera a)	-
Articolo 2, lettera b)	-
-	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera d), frase introduttiva	Articolo 2, lettera c), frase introduttiva
-	Articolo 2, lettera c), punto i), frase introduttiva
Articolo 2, lettera d), punto i)	Articolo 2, lettera c), punto i), primo trattino
Articolo 2, lettera d), punto ii)	Articolo 2, lettera c), punto i), secondo trattino
-	Articolo 2, lettera c), punto i), terzo trattino
-	Articolo 2, lettera c), punto ii), frase introduttiva
-	Articolo 2, lettera c), punto ii), primo trattino
-	Articolo 2, lettera c), punto ii), secondo trattino
-	Articolo 2, lettera c), punto iii)
Articolo 2, lettere e), f) e g)	-
-	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera f)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettera k)	Articolo 2, lettera i)
Articolo 2, lettera l)	Articolo 2, lettera j)
-	Articolo 2, lettera k)
-	Articolo 2, lettera l)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafi da 1 a 5	Articolo 6, paragrafi da 1 a 5
-	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafi da 2 a 5	Articolo 6, paragrafi da 2 a 5
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 3	-
Articolo 7, paragrafi da 4 a 6	Articolo 7, paragrafi da 3 a 5
-	Articolo 8
-	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma
-	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 1	-
-	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4	-
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13, paragrafi da 1 a 4	Articolo 17, paragrafi da 1 a 4
Articolo 13, paragrafo 5	-
-	Articolo 17, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b)	Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva, lettere a) e b)
- <i>[ex articolo 14, paragrafo 7, adattato]</i>	Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 3	-
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 6
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 8, frase introduttiva, primo trattino	Articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 8, secondo trattino	-
Articolo 14, paragrafo 8, terzo trattino	Articolo 18, paragrafo 8, lettera b)
Articolo 14, paragrafo 8, primo comma	Articolo 18, paragrafo 8, primo comma
Articolo 14, paragrafo 8, terzo e quarto comma	Articolo 18, paragrafo 8, lettere b) e c)

Articolo 14, paragrafo 8, quarto trattino	-
Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 8, secondo comma
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)	-
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo comma	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
-	Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 20, secondo comma
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), primo comma	-
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), secondo comma	-
Articolo 16, paragrafo 2	-
Articolo 16, paragrafi da 3 a 5	Articolo 20, paragrafi da 2 a 4
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 21
Articolo 17, paragrafo 2	-
-	Articolo 22
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
-	Articolo 23, paragrafi 2 e 3
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 4
	Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 19	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 25, paragrafo 1
-	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1

-	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 22	-
-	Articolo 27
Articolo 23	Articolo 28, paragrafo 1
-	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 24	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
-	Articolo 32
Articolo 27	Articolo 33, primo comma
-	Articolo 33, secondo comma
Articolo 28	Articolo 34
-	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III

---